



COMUNE DI MANDURIA

BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 LETTERA B DEL DPCM DEL 30/09/2021 C.D. "COMUNI MARGINALI"

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE.

(DOTAZIONE COMPLESSIVA EURO 10.045,65)

Sommario

1) Finalità dell'avviso	2
2) Informazioni generali: dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo	2
3) Importo massimo concedibile.....	2
4) Soggetti beneficiari.....	2
5) Spese ammissibili	4
6) Spese non ammesse	4
7) Caratteristiche dell'agevolazione	5
8) Cumulo	5
9) Modalità di presentazione della domanda	5
10) Valutazione delle istanze.....	6
11) Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria	7
12) Modalità di erogazione del contributo	7
13) Responsabile del procedimento e informazioni	7
14) Obblighi a carico del beneficiario	7
15) - Controlli e monitoraggio	8
17)-Informazioni per le procedure di accesso	8
18) Tutela della privacy	9
19) Responsabile del procedimento	9
20) Disposizioni finali	9

1) Finalità dell'avviso

Il presente bando è rivolto a tutte le persone fisiche e/o giuridiche che intendono avviare un'attività la cui sede operativa sarà ubicata nel territorio del Comune di Manduria
La Finalità del Bando è il ripopolamento anagrafico del territorio.

2) Informazioni generali: dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo

Le risorse complessivamente stanziare dal Comune, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano per l'anno 2022 € 10.045,92.

Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il Comune si riserva la facoltà di:

- cambiare in qualsiasi momento le risorse assegnate alle suddette ripartizioni, in virtù dell'andamento delle richieste che perverranno;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o, in alternativa, destinare eventuali economie ad altre finalità.

3) Importo massimo concedibile

Ad ogni progetto imprenditoriale presentato ed ammesso all'agevolazione è concedibile un contributo pari all'80% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro

4) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le **NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE** cioè le imprese che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Manduria.

Con **NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE** si intendono:

1. Le attività costituite nel corso dell'arco temporale 2024;
2. Le **IMPRESE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO REGOLARMENTE COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE** che hanno intrapreso una nuova attività economica nel corso dell'anno 2024.

Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale- agricola).
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5) Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

6) Spese non ammesse

Le risorse concesse non possono essere adoperate per investimenti per:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

e) gli interessi passivi;

f) i beni acquistati a fini dimostrativi;

g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;

i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;

- j) l'avviamento;
- k) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- l) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

7) Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese sostenute per l'avvio dell'attività e comunque non superiore a € 5.000,00, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.

Esempio:

		80% spesa sostenuta	contributo assegnato
spesa dimostrata impresa 1	25.000,00	20.000,00	5.000,00
spesa dimostrata impresa 2	30.000,00	24.000,00	5.000,00
spesa dimostrata impresa 3	22.000,00	17.600,00	5.000,00
spesa dimostrata impresa 4	6.250,00	4.250,00	4.250,00

Qualora il numero di domande pervenute dovesse essere **superiore a due**, si procederà con l'attribuzione dei seguenti punteggi ai fini della determinazione della graduatoria finale da finanziare:

CONDIZIONE	PUNTEGGIO
1 Trasferimento della residenza del titolare o della maggioranza dei soci (in caso della società) nel comune di Manduria	20 punti
2 Maggiori spese sopportate	10 punti
3 Presenza di persone under 35 ¹	10 punti
4 Presenza di donne di qualsiasi età ²	10 punti

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande pervenute in ordine cronologico.

8) Disposizioni relative all'utilizzo dei fondi

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

9) Modalità di presentazione della domanda

¹ 1 In caso di società gli under 35 devono:

- In caso di società con 2 soci l'under 35 deve avere la maggioranza di partecipazione nel capitale sociale ed essere il legale rappresentante della stessa;

- In caso di società con più di 2 soci gli under 35 devono essere la maggioranza sia come numero di soci che di partecipazione al capitale sociale ovvero avere la rappresentanza nella società

² 2 In caso di società le donne devono:

- In caso di società con 2 soci le donne deve avere la maggioranza di partecipazione nel capitale sociale ed essere il legale rappresentante della stessa;

- In caso di società con più di 2 soci le donne devono essere la maggioranza sia come numero di soci che di partecipazione al capitale sociale ovvero avere la rappresentanza nella società

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo i format Allegati.
2. Le domande di contributo possono essere presentate **fino alle ore 23:59 del 29 dicembre 2025** ESCLUSIVAMENTE tramite Pec a: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di MANDURIA oppure ritirabile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:
 - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
 - c. Preventivi qualora l'investimento non sia ancora concluso ovvero fatture nel caso in cui sia concluso;
 - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
 - e. **ALLEGATO B - Piano economico (sia in formato pdf firmato digitalmente che in formato excel)**
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

10) Valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato da due testimoni, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 9;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento.

Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento coadiuvato da due testimoni procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

La valutazione di merito è affidata ad una commissione nominata dal RUP, che la presiede.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

11) Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

Ultimata la fase di valutazione di merito, il Responsabile del Procedimento, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.manduria.ta.it/>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

12) Modalità di erogazione del contributo

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, si provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

L'aiuto è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Ente.

Il contributo è erogato in unica quota previa acquisizione della rendicontazione finale della spesa.

Il contributo è, altresì, erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

13) Responsabile del procedimento e informazioni

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il RUP.

14) Obblighi a carico del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in

originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

15) - Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

16) Revoche

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 REGOLAMENTO (UE) N.

1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

17)-Informazioni per le procedure di accesso

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di MANDURIA

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

18) Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

19) Responsabile del procedimento

1. Il titolare del procedimento è il Comune di MANDURIA

I Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area 1.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

20) Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di MANDURIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Avv. Maria Antonietta Andriani